



COMUNE DI BORGO TICINO
PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N° 105

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE COSTI ASFALTATURA STRADA VICINALE DI IN
PRE'-----

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di luglio alle ore 18.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
ING. GALLO FRANCESCO	Sindaco	X	
ORLANDO GIOVANNI	Assessore	X	
BUSCHINI ROBERTO	Assessore	X	
DE NARDO CAROLINA	Assessore	X	
ZAMPAGNI SILVIA	Assessore		X
TOTALE N.		4	1

Assenti giustificati risultano i signori: ZAMPAGNI SILVIA.....
.....

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Gugliotta che verbalizza.

Riconosciuto la validità della seduta l'Ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO

COMPARTECIPAZIONE COSTI ASFALTATURA STRADA VICINALE DI IN PRE'

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Responsabile del Servizio:

PREMESSO:

- che la strada vicinale denominate di In Pré ha il carattere di strada vicinale aperta a pubblico transito e risulta sottoposta allo stesso regime del Codice della Strada di seguito indicato oltre al disposto art. 825 del Codice Civile;
- che la suddetta strada si presenta in precario stato di manutenzione tale per cui è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria, che consiste sommariamente nell'esecuzione di lavori di asfaltatura della sede stradale;
- che gli interventi sulle strade vicinali sono disciplinati da un'articolata normativa che impone oneri ed obblighi sia in capo all'ente pubblico che in capo ai privati proprietari e/o aventi titolo, in misura variabile in funzione dell'importanza della strada;

DATO ATTO:

- che la Corte di Cassazione ha confermato che la servitù di uso pubblico deve essere caratterizzata dalla possibilità di utilizzazione da parte di una indeterminata collettività di persone del bene privato in modo tale che tale uso sia idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, 10/01/2011, n. 333);
- che le caratteristiche indispensabili di questo diritto sono:
 - 1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblica, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
 - 2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
 - 3) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
- che la destinazione delle strade vicinali "ad uso pubblico", imposta dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste vengono necessariamente interessate da un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latitanti), l'ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell'art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa (pro quota rispetto al Consorzio privato di gestione ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse, "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse"), onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza;

DATO ATTO:

- che in merito al concorso nell'assunzione delle spese, l'articolo 14 del decreto legislativo 285/1992 e s.m.i., prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- che il successivo comma 4 dispone, poi, che Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.;
- che tra i compiti attribuiti al Comune vi sono, pertanto, anche quelli volti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, e di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle pertinenze. I Comuni, tuttavia, sono chiamati ad assolvere a tali obblighi di manutenzione solo in caso di inadempimento da parte dei soggetti a ciò tenuti, - ossia i consorzi per la manutenzione delle strade vicinali, da costituirsi con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 -, o qualora si tratti di interventi urgenti, ed in ogni caso tenuto conto della particolarità delle aree interessate;
- che per questo Comune si ritiene debba sussistere un obbligo di compartecipazione a tali spese, in attuazione di quanto dispone l'articolo 3 del D.L.Lgt. 1446/1918 e s.m.i. il quale obbliga lo stesso a concorrere alla spesa per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali in una misura che varia a seconda dell'importanza della strada: da un minimo di un quinto della spesa, sino ad arrivare alla metà. Nel caso in cui l'ente anticipi tali somme sussisterà, a suo favore, l'obbligo di recuperare le somme di altrui spettanza;
- che in merito all'inderogabilità dei limiti di compartecipazione stabiliti dall'articolo 3 del D.L.Lgt. 1446/1918 e s.m.i. si è espressa la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la sentenza del 7 novembre 2008, n. 140 la quale ha precisato che il legislatore con tale disciplina, tenendo conto dello speciale regime giuridico di tali strade, ha già temperato a monte gli interessi pubblici e privati in gioco, demandando ai comuni solo la possibilità di scegliere in concreto l'ammontare della contribuzione all'interno dei limiti minimi e massimi consentiti. Tale scelta, corredata da esaustiva motivazione anche in relazione al grado di fruizione pubblica della strada oggetto di intervento, dovrà ovviamente seguire criteri di trasparenza, parità di trattamento, economicità e razionalità di gestione, e dovrà tener conto anche delle disponibilità finanziarie complessive dell'ente;

RAVVISATO pertanto:

- che il Comune è tenuto quindi a concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall'art. 3 del Decreto Luogotenenziale n.° 1446/1918 e s.m.i., da un quinto alla metà;
- che le spese residue sono a carico degli utenti e non dei proprietari della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n.° 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall'utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso;

- che se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l.lgt. cit., artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f);
- che v'è l'obbligo della p.a. "di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del *neminem laedere*";

CONSIDERATO:

- che il sig. Gallo Raffaele, in nome e per conto dei proprietari frontisti della suddetta strada, ha proposto un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla medesima strada, riguardante lavorazioni di asfaltatura, contestualmente richiedendo un contributo economico a questa Amministrazione;
- che ai fini della spesa prevista il sig. Gallo Raffaele ha presentato un prospetto economico complessivo riguardante 'asfaltatura di che trattasi per un importo di € 46.400,00 oltre Iva di legge;

DATO altresì ATTO:

- che il fondamento per un eventuale sostegno finanziario comunale a favore dei proponenti si rinviene nella qualità riconosciuta ai Comuni di enti esponenziali degli interessi della comunità locale, e quindi abilitati anche a garantire, con adeguati interventi finanziari, l'efficienza della viabilità minore di uso pubblico; l'art.14 della L.12 febbraio 1958, n.126 e s.m.i.;

RITENUTO altresì doveroso procedere agli interventi di messa in sicurezza della strada al fine di eliminare qualsiasi pericolo alla pubblica circolazione contribuendo attraverso un sostegno economico a favore dei residenti di Via In Pré nella misura di € 18.000,00 omnicomprensivi;

VISTI:

- l'art. 825 del Codice Civile;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) Legge sulle opere pubbliche;
- la legge 12 febbraio 1958, n. 126 Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico;
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e s.m.i.;

DATO ATTO:

- dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e dell'Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile;

OSSERVATO:

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- Di dare atto della volontà di questa amministrazione di contribuire all'iniziativa dei residenti in Via in Pré volta alla manutenzione straordinaria della viabilità della suddetta impegnando a favore dei residenti la somma di € 18.000,00 omnicomprensivi;

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Parere di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n° 540.....
visionato 2164214



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma;

CERTIFICA

- CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.01.2015..... come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 08.01.2015.....:

- ◇ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- ◇ perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Borgo Ticino, il 16.01.2015.....



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....